

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.P.R. N°600 DEL 29/09/1973  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

domicilio fiscale se uguale alla residenza non va compilato \_\_\_\_\_  
Città/via (piazza/largo)/ n. civico/ cap

domicilio (se diverso dalla residenza) \_\_\_\_\_  
Città/via (piazza/largo)/ n. civico/ cap

Stato civile:

- celibe/nubile  
 coniugato/a  
 separato/a legalmente  
 divorziato/a  
 vedovo/a

In servizio presso \_\_\_\_\_

Con qualifica di:

- Professore Ordinario       Professore Associato       Ricercatore       Ricercatore a tempo determinato  
 Personale Dirigente       Personale Tecnico Amministrativo Bibliotecario       Collaboratore ed Esperto Linguistico

**DICHIARA**

Sotto la propria responsabilità che i figli di seguiti indicati di età non superiore a 24 anni non percepiranno nell'anno solare un reddito complessivo superiore a 4.000,00 euro, al lordo degli oneri deducibili, e che i familiari di seguito indicati non percepiranno nell'anno solare un reddito complessivo superiore a € 2.840,51, e quindi di aver diritto alle seguenti detrazioni nei limiti previsti dall'art. 12 e 13 del DPR 917/1986 sulla base del proprio reddito complessivo:

**Detrazione per coniuge a carico**  **si**       **no**

**Detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni  
(inclusi i figli portatori di Handicap)**  **si**       **no**

**Detrazione per altri familiari a carico (2) (art. 433 C.C. )**  **si**       **no**

N.B.: per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000,00 Euro. Gli altri familiari sono considerati a carico se convivano con il contribuente o se percepiscano assegni alimentari risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria  
I portatori di handicap si intendono quelli ai sensi dell'art. 3, L. 5 Febbraio 1992, n. 104.

Cognome e Nome	Codice fiscale (obbligatorio)	Parentela <sup>1</sup>	Luogo e data di nascita (obbligatorio)	Portatore Handicap S/NO <sup>2</sup>	% Carico richiesto	A decorrere dal	Genitore affidatario o al
					<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%		<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%
					<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%		<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%
					<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%		<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%
					<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%		<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%

Mancanza dell'altro genitore     **si**     **no**

(è possibile applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione per il coniuge a carico nel caso in cui l'altro genitore **manca**<sup>3</sup>)

Ulteriore detrazione per almeno 4 figli a carico fino all'anno 2022:  **100%**  **50%**  
(barrare la casella per beneficiare dell'ulteriore annua di euro 1.200,00).

**Nel caso che i genitori siano separati o divorziati e i figli siano stati:**

- affidati al 100% ad un solo genitore la detrazione spetta interamente (100%) a quest'ultimo, salvo la possibilità di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;

- affidati congiuntamente ad entrambi i genitori la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori, salvo la possibilità di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato.

**DEROGA:**

Nel caso in cui il genitore affidatario al 100% o in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo (cioè il genitore beneficiario della detrazione al 100%), salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione nel caso di affidamento esclusivo e in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione stessa.

Il riferimento normativo alla impossibilità di "usufruire della detrazione per limite di reddito" si ricollega all'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio riconosciuto per i figli a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR, non possa di fatto fruire in tutto o in parte della detrazione d'imposta a causa di una imposta insufficiente e che quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa.

**Nel caso di genitori non coniugati viene applicata la stessa disciplina delle detrazioni previste per i figli a carico di genitori separati o divorziati.**

**INFORMATIVA:**

<sup>1</sup> Ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni e altro familiare convivente.

<sup>2</sup> I portatori di handicap si intendono quelli ai sensi dell'art. 3, L. 5 Febbraio 1992, n. 104.

<sup>3</sup> Detrazione per primo figlio se l'altro coniuge manca: nell'ipotesi di mancanza fisica (coniuge deceduto) o giuridica dell'altro genitore, (nel senso che quest'ultimo non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio, e il dichiarante non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato), ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante e questi non è coniugato, o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, il dichiarante può richiedere per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico.

**FAMILIARI A CARICO: i familiari che possono risultare a carico di un contribuente sono:**

**FAMILIARI art. 12 del TUIR**

- Coniuge
- Figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, figli adottivi o affidati.
- Ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile:

**Art. 433 codice civile**

**Persone obbligate**

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

**Note:**

Secondo la normativa vigente un familiare, per essere considerato a carico, deve possedere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000,00 Euro. Per determinare questo limite occorre sommare oltre ai redditi ordinari (quali redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, ecc.) anche le retribuzioni corrisposte:

- 1) da enti ed organismi internazionali;
- 2) da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- 3) dalla Santa Sede e dagli enti gestiti direttamente da essa;
- 4) dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Non concorrono a formare il limite di reddito suddetto i redditi soggetti a tassazione separata come arretrati, indennità di fine rapporto nonché acconti o anticipazioni sulle indennità di fine rapporto.

**Il limite del reddito, per essere considerato fiscalmente a carico, è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta e non deve essere ragguagliato al periodo in cui il reddito viene prodotto.**

Secondo le vigenti disposizioni i genitori non possono ripartire liberamente fra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. La detrazione è ripartita obbligatoriamente al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o previo accordo tra gli stessi spetta al genitore con il reddito complessivo più elevato.

**In caso di variazioni intervenute rispetto all'anno d'imposta precedente e/o che interverranno nei successivi periodi d'imposta, il sottoscritto si impegna, consapevole delle sanzioni di Legge dovute all'omissione, a darne tempestivamente comunicazione agli uffici competenti.**

Roma, \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_